



Servizio Cultura, Turismo e Promozione del Territorio
Via S. Caterina, 17 – 59100 Prato
Tel 0574.183.5034
Fax 0574.183.7313
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

Orario ufficio:
Lunedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-17.00
Martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00

www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

P.g. n. **PGI** del **DATAPGI**

Spett. Ditta

Oggetto: invito alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione della gestione dell'arena estiva presso il Castello dell'imperatore dal 10/6/2018 al 15/09/2023 – CIG 7441411E9B

A seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato il 9 marzo 2018 cui Codesto Spett.le operatore economico ha dato riscontro nei termini e con le modalità previste dallo stesso, ed in attuazione della determinazione dirigenziale n. 841 del 05/04/20189 è indetta dal Comune di Prato (con sede in Prato, piazza del Comune 2, CF 84006890481, codice AUSA 000241791) una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 (di seguito denominato Codice) per l'affidamento di ella gestione dell'arena estiva Castello dell'Imperatore per le stagioni 2018/2023, da svolgere secondo le modalità, le condizioni ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato anche **Capitolato**) pubblicato sulla piattaforma telematica.

Codesto spett.le operatore economico è, con la presente lettera, invitato a presentare offerta nell'ambito della suddetta procedura negoziata.

La procedura di gara sarà gestita dal Comune di Prato - Servizio Cultura, Promozione del territorio e turismo - di seguito denominato anche "Amministrazione" o "stazione appaltante".

La presente lettera d'invito contiene le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla suddetta procedura negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Art. 1. Oggetto e valore della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'arena estiva Castello dell'Imperatore dal 10 giugno al 15 settembre di ciascun anno dal 2018 al 2023.

La tipologia e le caratteristiche dei servizi sono indicate nel predetto Capitolato, al quale si fa riferimento e si rinvia, specificando che la gestione consiste esclusivamente nella programmazione e gestione delle proiezioni cinematografiche e nella gestione del punto bar.

La concessione in oggetto è stimata in € 195.000,00 oltre IVA per l'intero svolgimento dei servizi.

Il valore della concessione deriva dalla stima effettuata su:

1. fatturato derivante dagli ingressi alle proiezioni cinematografiche e dal bar
2. valore di utilizzo del castello
3. costi di energia elettrica
4. valore di utilizzo dello schermo
5. costi per posizionamento schermo e sedie
6. spese di promozione
7. spese di pulizia

Si precisa inoltre che:

- il costo presunto della manodopera, sul valore totale della concessione è pari a € 38.000,00 oltre IVA
- il costo per gli oneri della sicurezza è di 8.000,00 oltre IVA



Non è prevista l'erogazione di alcuna somma da parte dell'Amministrazione comunale in favore del concessionario.

Nella presente concessione non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del **DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Conseguentemente gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 8.000,00 (euro zero).

Resta inoltre fermo l'obbligo per l'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il servizio oggetto della presente concessione costituisce, per le sue caratteristiche, un unico lotto.

La presente concessione sarà aggiudicata per l'intero servizio e non saranno ammesse offerte parziali.

Art. 2. Disciplina normativa della concessione

2. 1. Normativa di gara

La presente gara ed i successivi rapporti fra Comune di Prato e l'Impresa aggiudicataria sono disciplinati da:

1. Condizioni contenute nella presente lettera di Invito;
2. Condizioni contenute nel Capitolato;
3. Offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara
4. D.lgs. 50/2016 da ora in avanti denominato "CODICE";
5. D.P.R. 207/2010 per quanto compatibile nelle parti ancora vigenti;
6. Disciplina contenuta nel Codice Civile

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

Alla presente gara ed all'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

Il predetto Codice deontologico deve essere rispettato in tutte le fasi dell'affidamento e dovrà essere formalmente accettato dall'aggiudicatario in sede di stipula del contratto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara, né la presentazione di dichiarazione fra la documentazione amministrativa di gara poiché non compresa nel DGUE.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato/progetto
- 2) La presente lettera d'invito
- 6) Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE
- 7) i seguenti modelli di gara:
 - mod 1 – non presente per questa gara
 - mod 2 - domanda di partecipazione alla gara;
 - mod 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
 - mod 4 - DGUE formato cartaceo;
 - file XML DGUE;
 - mod 5 - non presente per questa gara
 - mod 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 - mod 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica qualitativa;
 - mod 8 – – non presente per questa gara



- mod 9 – dichiarazione cessione possesso proprietà sedie

- All. A – allestimento cortile interno

8) Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

9) layout cortile castello

2.2. subappalto

E' ammessa la sub concessione esclusivamente con riferimento alla gestione del punto bar, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell'art. 174 del Codice .

Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 174.

Nel presente affidamento, ai subappaltatori è richiesto di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e il possesso dei seguenti requisiti:

- il possesso dei seguenti **requisiti soggettivi morali**: non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
 - il rispetto dell'**art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001**
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
 - a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non essendo richiesto di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, la verifica sul possesso dei requisiti dei subappaltatori avverrà in sede di autorizzazione al subappalto.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nel limite massimo dell'importo complessivo della cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte del concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

Nel caso in cui intenda ricorrere al subappalto, il concorrente ha l'obbligo di specificare nella domanda di partecipazione alla gara le parti della prestazione che verranno subappaltate.

2.3 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base della concessione e precisamente di importo pari ad € 1.950,00] millenovecentocinquanta/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o sotto forma di fideiussione, come segue:

- se sotto forma di cauzione, la garanzia provvisoria può essere prestata

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico o in assegni circolari.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara la scansione della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA INTESA SAN PAOLO) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "**Gara per la concessione dell'arena estiva Castello dell'Imperatore 2018-2023 - garanzia provvisoria**".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Banca Intesa san Paolo intestato a Comune di Prato coordinate bancarie: IBAN: IT72T0306921531100000046012 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura "**Gara per la concessione dell'arena estiva Castello dell'Imperatore 2018-2023 - garanzia provvisoria**".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI PRATO ed inviati al Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato, in busta chiusa, recante il nominativo del mittente e la dicitura "**Gara per la concessione dell'arena estiva Castello dell'Imperatore 2018-2023 - garanzia provvisoria**".

- se sotto forma di fideiussione, la garanzia provvisoria deve essere prestata mediante

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, al concorrente, o per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale con firma digitale o tramite scansione dell'originale accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale, con espressa menzione dell'oggetto della presente gara e del soggetto garantito.
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti necessari;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti necessari.
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui i requisiti necessari siano posseduti dal consorzio/aggregazione di imprese di rete;
- d. in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o che si trovino in altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso dei requisiti necessari.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.



Qualora la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo fideiussione, la stessa potrà contenere anche l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante; in caso contrario o in mancanza dello stesso nella fideiussione, l'impegno, se dovuto ai sensi di quanto previsto dal codice e dalla presente lettera d'invito, va presentato a parte.

2.4. Sopralluogo

Il sopralluogo presso il cortile del Castello dell'Imperatore, sede delle rassegne estive, è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, si precisa che gli atti di gara consentono l'individuazione del luogo dove deve essere eseguita la prestazione che è accessibile al pubblico, negli orari di apertura del Castello dell'Imperatore. I concorrenti possono pertanto effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nel modello 3. Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.

Qualora i concorrenti ritenessero necessario essere accompagnati nell'effettuazione del sopralluogo possono contattare il Servizio Cultura, ai numeri telefonici 0574/1837712, 0574/1835021 per concordare un appuntamento.

2.5. Pagamento a favore dell'Autorità

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 1377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo della gara e pertanto di € 20,00 (venti/00).

Il Codice CIG che identifica la presente gara è **7441411E9B**

Il pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., deve essere effettuato secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare o scaricare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino, scansionato, rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente procedura.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta scansionata del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

2.6. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di



circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Nel prosieguo della presente lettera d'invito,

il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta del RUP. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i tre giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

2.7. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Per le caratteristiche del servizio e per la natura stagionale delle prestazioni richieste, per la presente concessione non vengono posti vincoli di riassunzione del personale.

Come meglio specificato nel progetto/capitolato speciale, l'affidatario del servizio oggetto della presente concessione ha l'onere di allestire un punto ristoro, a corredo delle attività culturali realizzate.

Per l'esecuzione del servizio di somministrazione di alimenti e/o bevande è richiesto il possesso dei requisiti sotto elencati.

In particolare è necessario:

- il possesso dei seguenti **requisiti soggettivi morali**: non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
- il rispetto dell'**art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001**
 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
 - a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
 2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno



1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

In caso di mancato rispetto delle condizioni particolari di esecuzione sopra descritte, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Art. 3. Condizioni e Requisiti di partecipazione

3.1 Condizioni di partecipazione

Trattandosi di procedura negoziata, è consentita la partecipazione ai soli operatori economici invitati, che rientrano nelle tipologie sotto indicate.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché della presente lettera d'invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Agli operatori economici invitati individualmente è riconosciuta la facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice. In tal caso l'operatore economico invitato individualmente dovrà assumere il ruolo di mandatario di operatori economici riuniti nel rispetto delle norme stabilite dalla presente lettera d'invito.

Le attività comprese nel servizio si distinguono in attività principale (attività cinematografica) e attività secondaria (servizio bar). In caso di raggruppamento verticale, l'impresa mandataria dovrà svolgere le attività indicate come principali.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.2 Requisiti di partecipazione

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) o quanto meno devono aver presentato la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC, devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare



regolare esecuzione alla concessione.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese ad erenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale..

b) per la partecipazione alla gara è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

b1) iscrizione al registro delle imprese o al REA presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o al competente registro dello stato di residenza.

b2) aver svolto Servizi cinematografici e/o videoservizi (CPV 92100000), nel triennio 2014 – 2015 – 2016, con un fatturato complessivo almeno pari ad Euro 100.0000,00 IVA esclusa

In caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva:

- i requisiti di cui alle lettere a) e b1) devono essere posseduti da tutti i componenti dei predetti soggetti, dalle imprese indicate come consorziati esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e dalle imprese ausiliarie per procedura concorsuale

- il requisito di cui alla lettera b2) deve essere posseduto dalle imprese mandatarie, o che svolgono il ruolo di mandataria nel caso di aggregazioni di imprese di rete

I requisiti di cui alle letter b1), b2) non sono avvalibili, poiché la necessità di avvalimento implicherebbe l'inesattezza della dichiarazione sul possesso dei requisiti resa in sede di manifestazione di interesse.

4. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della concessione, tramite procedura negoziata, avverrà secondo il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice sulla base dei seguenti criteri:

Parametri	Punteggio Max
P1) qualità artistica della proposta cinematografica, con particolare riferimento alla qualità e al livello di gradimento degli artisti di livello nazionale e internazionale	30
P2) qualità, impatto estetico e condizioni di consegna delle sedie	28
P3) qualità, impatto estetico condizioni di consegna del chiosco e degli arredi bar	16
P4) qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione dell'evento	16
P5) n. di proiezioni /eventi (tra i 15 riservati al Comune) di cui si garantisce la realizzazione in locale al chiuso. Punti 1 per ogni proiezione/evento, ulteriore alle 3 obbligatorie (art. 2 Capitolato)	10

Risulterà aggiudicatario dell'affidamento il concorrente che raggiungerà il punteggio complessivo più elevato.

Il calcolo dei punteggi avverrà tramite le formule ed i metodi indicati al successivo art. 6

L'offerta tecnica dovrà essere presentata compilando il modello 7.

5. Modalità di presentazione della documentazione di gara e delle offerte

Per la presentazione e la sottoscrizione della documentazione di gara e delle offerte devono essere rispettate le seguenti regole:

- tutta la documentazione di gara va presentata in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana



- la domanda di partecipazione, le autocertificazioni e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa tenuta a presentare il documento. In alternativa il documento può essere stampato, sottoscritto con firma autografa allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e scansionato.
- In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva per il quale debba essere presentata la domanda di partecipazione da più imprese, detta domanda di partecipazione può essere presentata sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese tenute a presentarla o singolarmente da ciascuna impresa raggruppata e firmata dal proprio legale rappresentante, in questo caso tutte le domande devono avere il medesimo contenuto.
- Ove la documentazione debba essere presentata in copia autentica, va allegata ad essa la dichiarazione di conformità del legale rappresentante dell'impresa.

Per partecipare alla gara in oggetto il concorrente dovrà far pervenire inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.prato@postacert.toscana.it, a pena di non ammissione alla gara, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 3 maggio 2018** - la seguente documentazione:

5.1 Domanda di partecipazione

■ La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il Modello 2, e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) e la quota di assunzione della concessione

In caso di partecipazione in aggregazione di imprese di rete, il concorrente indica la tipologia di tale aggregazione (con organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con organo comune con potere di rappresentanza, ma senza soggettività giuridica, senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un procuratore munito dei necessari poteri.

Nel caso in cui il concorrente, in luogo del documento firmato digitalmente, intenda caricare inviare la domanda di partecipazione scansionata con firma autografa, deve allegare alla stessa:

a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel Modello 2.

5.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

■ Il concorrente compila il DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente, e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017..

L'operatore economico tenuto alla presentazione del DGUE, può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Il DGUE deve essere presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il Modello 4.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
 - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.
 - la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.
 - nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:
 - basta inserire i dati del legale rappresentante che rende la dichiarazione. I dati degli

eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul Modello 4.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
 - il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
 - va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali (si ricorda che in casi diversi l'avvalimento è vietato).

Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda;

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:
 - il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

- nella parte III: motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, nelle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e più precisamente:

- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
 - la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;
 - la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;
 - la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;
 - la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal Codice, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
 - la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
- Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
 - la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al



motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;

- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;

- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;

- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;

- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del Codice;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del Codice;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);

- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del Codice);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del Codice);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice);

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice);



- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 10a del Modello 3, per rendere detta dichiarazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, è stato predisposto il punto 10b del Modello 3, per rendere la dichiarazione di aver presentato la domanda che deve essere allegata fra la documentazione amministrativa di gara come previsto al punto 23 dell'art. 5.3.2.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente Art. 3., secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il Modello 4 può essere firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma o stampato e scansionato per essere caricato sulla piattaforma e essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la spedizione della presente lettera d'invito.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE. Se si opta per la firma autografa, anziché per la firma digitale, al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione..

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni del presente disciplinare di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

5.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

5.3.1 Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il Modello 3, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa con firma digitale o con firma autografa (in questo caso ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il **modello 3** predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e sottoscritte nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali:

1. --- non prevista per la presente gara -----;
2. --- non prevista per la presente gara -----;
3. --- non prevista per la presente gara -----;
4. --- non prevista per la presente gara -----;
5. ■ accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice,

- i seguenti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, risultanti dal capitolato, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario l'operatore economico attraverso il quale si partecipa: **requisiti soggettivi morali**: non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
- il rispetto dell'**art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001**
 - Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
 - a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
 - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.



- Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori e degli ausiliari per procedura concorsuale)

(la dichiarazione è inserita al n. 5 nel modello 3)

6. --- non prevista per la presente gara -----;

7. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori e degli ausiliari per procedura concorsuale)

(la dichiarazione è inserita al n. 7 nel Modello 3)

8. --- non prevista per la presente gara -----;

9. --- non prevista per la presente gara -----;

10. ■ dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori e degli ausiliari a qualsiasi titolo **se aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**)

(la dichiarazione è inserita al n. 10 nel Modello 3)

11. ■ il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al n. 22 del punto 15.3.2;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, e degli ausiliari per procedura concorsuale **se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.**)

(la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 3)

12. ■ dichiara di aver visitato o fatto visitare da persona incaricata i luoghi dove dovranno svolgersi i servizi e consegnare le sedie

(la dichiarazione è inserita al n. 11 nel modello 3)

13. ■ indica i seguenti dati:

- forma giuridica
- sede legale;
- domicilio fiscale;
- sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. black List
- codice fiscale;
- partita IVA;
- dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza
- recapito telefonico
- ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;



(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori e degli ausiliari a qualsiasi titolo - Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE)

(la dichiarazione è inserita ai nn. 1, 2 e 3 nel modello 3)

14. --- non prevista per la presente gara -----;

15. ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori e degli ausiliari a qualsiasi titolo)

(la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 3)

16. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio o il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti e dei consorziati esecutori **qualora in stato di fallimento, autorizzati all'esercizio provvisorio, o ammessi al concordato con continuità aziendale**)

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

5.3.2 Documentazione a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

17. – PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

18. ■ documento attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice **a rilasciare la garanzia definitiva**.

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente punto 2.3.

19. ■ **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 20,00 (venti/00)

Si veda in proposito il precedente punto 2.5 per le modalità di pagamento e il codice CIG.

20. --- non previsto per la presente gara -----;

21. --- non previsto per la presente gara -----;

In caso di presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta:

22. ■ copia conforme della documentazione comprovante i requisiti che hanno consentito la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, dichiarati al precedente numero 11 del punto 15.3.1.

In caso di partecipazione alla gara conseguente alla presentazione di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010:

23 ■ copia dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 inviata al Ministero

Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):

24 ■ una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

25. --- non previsto per la presente gara -----;

Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:

26 ■ dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice (se possibile) che in caso di procedura concorsuale:

27 ■ in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

28 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

29 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

30 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

31 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

32 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

33 ■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

34 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

35 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

36 ■ dichiarazione che indichi le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Le dichiarazioni di cui ai punti 35 e 36 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

37 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

38 ■ dichiarazione che indichi le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;

La dichiarazione di cui al precedente punto 38 è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune, pur con poteri di rappresentanza, è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

39 ■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

40 ■ dichiarazione delle parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

(o in alternativa)

41 ■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

42 ■ a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

43 ■ b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

44 ■ c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 42, 43 e 44 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui al

presente disciplinare per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

B) Offerta Tecnica redatta secondo il modello disponibile fra documentazione di gara – Mod 7 – sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da un procuratore munito dei necessari poteri.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti, consorzi ordinari di concorrenti raggruppamenti di imprese retiste o GEIE), l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di mandato già conferito, oppure da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate, consorziate, retiste che partecipano alla gara o costituenti il GEIE, se il mandato non è ancora stato conferito.

Nell'offerta tecnica deve essere indicato quanto segue:

- per il parametro di valutazione P1): qualità della proposta cinematografica : indicare, per le 5 rassegne, il programma di massima con indicazione, a titolo esemplificativo, del n. di film che hanno partecipato a festival nazionali e/o internazionali, n. di film d'essai, minirassegne per target specifici di spettatori (donne, bambini ecc...) e per la sola stagione 2018 il programma dettagliato delle proiezioni.
- per il parametro di valutazione P2): qualità, impatto estetico e condizioni di consegna delle sedie allegare immagini e schede tecniche delle sedie
- per il parametro di valutazione P3): qualità, impatto estetico e condizioni di consegna di chiosco e arredi bar, allegare immagini e schede tecniche
- per il parametro di valutazione P4): qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione dell'evento, specificare il piano di comunicazione
- per il parametro di valutazione P5): numero di eventi spostati in sala cinematografica al chiuso indicare il numero di eventi per i quali si garantisce – in caso di maltempo - la realizzazione in luogo al chiuso (per i soli eventi organizzati dal Comune di Prato nel limite delle 15 serate e oltre le 3 obbligatorie previste da capitolato) ;

Si precisa che l'offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta tecnica

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno utilizzati solo per finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.

6 – Svolgimento della gara

6.1. verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 4 maggio alle ore 10.00 presso gli uffici comunali posti in Prato, via Santa Caterina, Piano II, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega e vi potrà assistere chiunque vi abbia interesse.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, durante la stessa giornata.

Eventuali posticipi saranno comunicati a mezzo di posta elettronica

Il RUP procederà: nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il RUP procederà a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2.6;



c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 3.2 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

Il RUP sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

6.2. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

6.3. valutazione delle offerte tecniche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, rispettando l'ordine cronologico di arrivo della documentazione, all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i seguenti criteri:

P1) qualità della proposta cinematografica max 30 punti

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP1p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti $VP1p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il programma cinematografico presentato ed in particolare il programma di massima e per la sola stagione 2018, il programma dettagliato delle proiezioni.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

P2): qualità, impatto estetico e condizioni di consegna delle sedie max punti 28

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP2p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti $VP2p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario la qualità dei materiali e l'impatto estetico degli arredi all'interno del cortile del Castello dell'imperatore oltre alle condizioni e ai termini di consegna.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

P3): qualità, impatto estetico e condizioni di consegna di chiosco e arredi bar, max 16 punti

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP3p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti $VP3p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario la qualità dei materiali e l'impatto estetico degli arredi all'interno del cortile del Castello dell'imperatore, oltre alle condizioni e ai termini di consegna.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

P4): qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione max 16 punti

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP4p(a)$ = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4 pari alla media dei coefficienti $VP4p(a)$, variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti



discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando la qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione della rassegna cinematografica

Per i parametri P1, P2, P3 e P4, una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente $VP_x(a)$ si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di $VP_x(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P_x , riportando ad uno il coefficiente $VP_x(a)$ più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

P5): numero di eventi spostati in sala cinematografica al chiuso max punti 10. Sarà assegnato un punto per ogni evento (tra i 15 di cui alla lettera b) dell'art. 2 del capitolato) di cui si garantisce la realizzazione al chiuso, a partire dal 4° evento (n. 3 eventi sono obbligatori, come da lett. c) dell'art. 2 del capitolato).

Per tale parametro, soggetto a valutazione quantitativa, verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

$VP5(a)$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5 attraverso la seguente formula:

$$VP5(a) = OP5(a) / OP5(\max)$$

Dove

$OP5(a)$ = offerta del concorrente (a) per il parametro di valutazione P5

$OP5(\max)$ = Massimo valore di $OP5(a)$ tra quelli offerti dai concorrenti

Il coefficiente $VP5(a)$ sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Ove tutti i concorrenti offrano $OP5(a) = 0$, tutti otterranno $VP5(a) = 0$.

La Commissione giudicatrice procederà quindi, per ogni offerta, al calcolo del valore di:

$Ct(a)$ = indice di valutazione dell'offerta per i parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica,

come segue:

$$Ct(a) = (VP1(a) * 30) + (VP2(a) * 28) + (VP3(a) * 16) + (VP4(a) * 16) + (VP5(a) * 10)$$

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procederà, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, all'apertura delle buste elettroniche concernenti l'offerta economica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito ed alla valutazione delle offerte stesse come segue:

La Commissione giudicatrice procederà quindi, per ogni offerta, al calcolo del valore di:

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione che sarà proclamata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Congiuntamente all'offerta tecnica è richiesta la formulazione del quadro economico, necessario a verificare l'equilibrio economico finanziario della concessione.

Il punto 2. del mod. 7 fornisce lo schema di Quadro economico.

Resta obbligatorio la quantificazione delle seguenti voci di spesa:

- oneri sicurezza
- spese di manodopera

mentre tutte le altre voci di spesa sono inserite a mero a titolo esemplificativo.

La voce di entrata a) agevolazioni ex art. 3 capitolato speciale, già quantificata, non può essere modificata in quanto derivante da spese quantificate e sostenute dall'Amministrazione comunale.



Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

7. Verifica di anomalia delle offerte.

Il metodo della verifica dell'anomalia dell'offerta non è applicabile alla presente procedura.

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte solo nel caso in cui dubbi sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

8. aggiudicazione della concessione e stipula del contratto

L'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente che si impegna a mantenerla per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione.

La determinazione di aggiudicazione non è sostitutiva del contratto di concessione, alla cui stipula, si potrà comunque addivenire solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, aggiudica il contratto qualora dalla documentazione prodotta non emergano motivi ostativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Il requisito di cui al punto **b1)** dell'art. 3.2 (*iscrizione al registro delle imprese o al REA presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o al competente registro dello stato di residenza*) si comprova attraverso la visura camerale

Il requisito di cui al punto **b2)** dell'art. 3.2 (*aver svolto Servizi cinematografici e/o videoservizi (CPV 92100000), nel triennio 2014 – 2015 – 2016, con un fatturato complessivo almeno pari ad Euro 100.0000,00 IVA esclusa*) si comprova attraverso specifica dichiarazione concernente il fatturato globale.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione effettua i controlli, prima della conferma di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l'intero procedimento dall'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione sarà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare:

- a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice,
- b) copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 13 del Capitolato
- c) tutte le schede tecniche, descrittive e di conformità alle prescrizioni tecniche di sedie e gazebo previsti dal capitolato. In caso di difformità non sanabile, rispetto alle prescrizioni del Capitolato, il concorrente verrà escluso e si procederà ad interrogare il concorrente secondo classificato
- d) gli estremi dei documenti e certificazioni eventualmente dichiarate al fine di beneficiare delle riduzioni di importo previste per la garanzia provvisoria e definitiva.

Entro i termini previsti dal capitolato speciale, dovranno essere fornite le 250 sedie e allestito il gazebo e gli arredi bar.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima. Inoltre, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del CODICE il contratto verrà sottoscritto dalle parti in modalità elettronica. Detto contratto è assoggettato all'imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate uso bollo oppure ogni 100 righe che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è di € 1.500,00 (millecinquecento/00)

9 – Motivi di esclusione dalla gara

Per maggior dettaglio di quanto stabilito nella presente lettera d'invito, si precisa che:

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo quanto previsto all'art. 48, comma 19 ter del Codice
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che l'operatore economico invitato individualmente, che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice non rivesta il ruolo di mandatario degli operatori riuniti;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;



- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara,
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica e/o la mancata sottoscrizione della stessa;
- la presentazione dell'offerta tecnica riportante dati parziali;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi della presente lettera o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti della domanda di partecipazione alla gara salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara;

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, la presunzione che abbia partecipato per sé stesso.

Sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

Sono considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altra concessione.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

10. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

11. Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

11.1 – Finalità del trattamento



In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti nell'ambito della procedura di gara vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale del concorrente) e dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

11.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

11.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e s.m. e i. e dalla L.R. n. 9/95.

11.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

11.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Prato assegnati alle strutture interessate dalla presente concessione.

Si richiamano inoltre gli adempimenti informativi posti a carico delle PPAA derivanti dalla L. n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

12. Disposizioni varie e complementari

Resta facoltà dell'Amministrazione comunale di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte debbano considerarsi incongrue sotto il profilo tecnico;
- aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta.

L'esito della gara e la conseguente aggiudicazione saranno sottoposti all'approvazione degli organi dell'Ente a ciò deputati.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara, potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, nel caso in cui non sia possibile terminare la procedura di gara in un'unica seduta e qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In fase di esame della documentazione amministrativa e successivamente delle offerte tecniche, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nella presente lettera d'invito e verrà applicata la procedura sul soccorso istruttorio secondo le modalità descritte precedentemente.



13 - Avvertenze

- Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito e nel Capitolato con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del CODICE.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare o revocare la procedura oppure di non dar luogo all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta per il fatto di aver partecipato alla gara e/o di aver rimesso offerta.

14 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è Dott.ssa Rosanna Tocco, tel 05741837712

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice cui e dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, ove compatibili, cui esplicitamente si rimanda.

15 – Altre informazioni

Per eventuali informazioni in merito alla presente gara gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Cultura Dott.ssa Areta Volpe tel. 05741837712 email a.volpe@comune.prato.it

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e sui documenti di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica a.volpe@comune.prato.it. specificando nell'oggetto della email: "Concessione gestione castello – richiesta chiarimenti". Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 26 aprile 2018. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate in forma anonima a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax e/o posta elettronica certificata riportato sulla visura della ditta presso la CCIAA o diverso indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione alla gara, tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

16. Ricorsi

Avverso la presente lettera d'invito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di spedizione.

Prato 11/04/2018

Il Dirigente del Servizio PA Cultura, turismo e promozione del territorio
Dott.ssa Rosanna Tocco